

## Allegato I

### Condizioni per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite.

(Art. 22)

#### A) Denuncia di produzione

La denuncia di produzione deve essere inoltrata almeno un mese prima del prelievo iniziale indicando almeno:

1. la varietà e cloni interessati;
2. il numero di espianti e prevista produzione finale di piante;
3. le piante madri di origine;
4. il laboratorio incaricato;
5. la tipologia del materiale finale da commercializzare: erbaceo, legnoso.

#### B) Categoria delle Viti madri

I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione devono essere prelevati da viti madri autorizzate al prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Iniziale e Base

#### C) Protocollo tecnico per la micropropagazione

1. Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
  - a) eliminare le colture che presentano proliferazioni dal tessuto indifferenziato (callo);
  - b) per le subcolture utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
  - c) eliminare le piante con anomalie morfofisiologiche;
  - d) effettuare non più di otto subcolture esclusa la fase di stabilizzazione iniziale.

I vasi di coltura del materiale devono essere mantenuti in lotti separati e contrassegnati singolarmente. Ogni lotto è identificato da: numero, settimana e anno in cui si è effettuato l'espianto iniziale, varietà e clone.

Dette informazioni identificano il lotto alla commercializzazione. Le piantine provenienti dal laboratorio vengono messe in serra per l'adattamento e l'accrescimento al fine di raggiungere quelle caratteristiche morfologiche compatibili con il trasferimento in campo.

I contenitori devono evitare l'attorcigliamento delle radici.

2. I laboratori che effettuano la micropropagazione assicurano la registrazione delle seguenti informazioni:
  - a) dati identificativi del laboratorio;
  - b) varietà e clone ed eventuale sigla (qualora si utilizzi una sigla per indicare la varietà ovvero il clone);
  - c) pianta madre di origine del materiale (identificazione);
  - d) per ogni espianto ovvero trasferimento:
    - 1) data in cui si effettua l'operazione;
    - 2) numero di espianti (e relativo numero di tubi o vasi approntati);
    - 3) tipo di substrato di coltura utilizzato;
    - 4) numero di vasi o tubi o piantine eliminati dalla coltura e cause di eliminazione;
    - 5) data, numero di piante ovvero contenitori trasferiti alla fase di ambientamento;
    - 6) data, numero di piante ovvero contenitori trasferiti alla fase di indurimento;
    - 7) numero di piante commercializzabili.
3. Al termine della fase di indurimento le piantine possono essere vendute:
  - a) come piante vegetanti: allo stadio di 5-6 foglie, non filanti;
  - b) come piante dormienti: di diametro basale non inferiore a 3 mm, lignificate per almeno 10 cm lungo il fusto ed apparato radicale normalmente sviluppato.
4. Durante le fasi di ambientamento ed indurimento si devono eliminare le piantine con malformazioni.

